

**RASSEGNA BIBLIOGRAFICA**

che la sua astensione, assenza, dissenso abbiano comunque permesso il formarsi della maggioranza o del numero legale. Superate le antiche teorie del reato collegiale, per le quali si rispondeva del fatto illecito per il sol fatto di appartenere al gruppo o all'organo, l'A. propone un percorso di ricerca volto a garantire che anche la responsabilità nel collegio corrisponda a rigorosi canoni di personalità individuale ex art. 27 Cost., sia in punto di "causalità-creazione congiunta di un rischio" sia in punto di "colpevolezza" (tra voto decisivo, voto superfluo, voto dissenziente, assenza alla votazione, astensione, dimissioni *post factum*, diritto di veto e omesso impedimento del reato); ciò analizzando prima il momento "orizzontale" (cioè relativo alla decisione in collegio) e poi quello "verticale" (concernente la competenza per l'esecuzione della delibera).

Nel terzo capitolo vengono esaminati gli specifici problemi connessi agli organi collegiali privati. Qui si tratta di intrecciare la disciplina penalistica con la normativa propria degli enti privati (società, associazioni, fondazioni, comitati, etc.), esaminando le questioni relative all'affidamento nelle relazioni intra-collegiali, la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze ex art. 2392 c.c., la figura dell'amministratore dissenziente, gli obblighi di natura informativa all'interno degli enti, i poteri degli amministratori non esecutivi e, non da ultimo, l'annoso problema della responsabilità dei membri del collegio sindacale, tra obblighi impeditivi, di vigilanza e di mera segnalazione. Il capitolo si chiude con un interessante approfondimento sulla responsabilità dei membri dell'organismo di vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001.

Il quarto e ultimo capitolo affronta le peculiari questioni emergenti nell'ambito degli organi collegiali della Pubblica Amministrazione. In particolare, l'A. confronta i collegi "attivi" con i collegi con funzioni puramente consultive o istruttorie. Inoltre, emerge il tema della discrezionalità tecnica, con particolare riferimento alla commissione collegiale del delitto di abuso d'ufficio, recentemente riformato, alla delibera collegiale rispetto alla turbativa d'asta e al delitto di rifiuto e omissione di atti d'ufficio negli organi pubblici collegiali. Seguono alcuni significativi approfondimenti relativi alle strutture sanitarie pubbliche (con particolare riferimento alle decisioni sulla gestione della situazione di crisi indotta dalla pandemia) e alla responsabilità penale dei membri di comitati etici.

Se già in tema di concorso di persone nel reato le categorie fondamentali dell'azione, dell'omissione, della causalità, del concorso di persone, del dolo e della colpa sono sottoposte a notorie tensioni o persino manipolazioni, l'opera di Luigi Cornacchia cerca di mettere in luce le ulteriori aporie che sorgono nell'ambito dei reati funzionalmente plurisoggettivi, proponendo un interessante percorso volto al recupero e al mantenimento, anche nell'agire collegiale, degli irrinunciabili pilastri di tipicità oggettiva e soggettiva del fatto penalmente rilevante. (*Gabriele Civello*)

**GIANNITI P. (a cura di), *Il metodo comparativo nello studio della struttura del reato*, Aracne, Roma, 2021, pp. 620.**

L'Autore, in continuità con una precedente monografia del 2014 avente ad oggetto la comparazione sistematica tra istituti e figure di parte generale, seguendo il medesimo *fil rouge*, propone un'analisi comparata di diverse fattispecie tra loro affini, fornendo una lettura critica della composita parte speciale del diritto penale ad oggi vigente. Si spazia, per menzionarne alcune, dai delitti contro la persona ai reati societari, fallimentari e finanziari, dai delitti contro l'ambiente e la sicurezza sul lavoro ai delitti contro la p.a., e ancora reati in tema di immigrazione, reati tributari, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica e delitti associativi.

La peculiarità dell'analisi risiede proprio nell'adozione, già sperimentata nell'opera del 2014, di un "metodo comparativo di tipo sistematico", che consiste nel mettere a raffronto criticamente istituti affini della medesima disciplina giuridica, ossia, in questo caso, dell'or-

dinamento penale. L'approccio adottato si rileva particolarmente proficuo in tale ambito, nella misura in cui consente, analizzando le singole ipotesi incriminatrici, di ricostruire al contempo anche i principi generali della materia, ponendo le norme di parte speciale e di parte generale in un rapporto di corrispondenza biunivoca.

Da un lato, come ricordato dallo stesso Autore, la parte generale costituisce una sorta di "formante" unitario con cui le norme di parte speciale inevitabilmente si confrontano. Dall'altro, le caratteristiche presentate dalle singole fattispecie incriminatrici dovrebbero essere coerenti con il sistema di parte generale, non solo nella loro caratterizzazione astratta ma, soprattutto, nella loro concreta attuazione giurisprudenziale.

A permeare l'intera disamina, come principio fondamentale che funge da "bussola" dinnanzi ad un'imponente proliferazione normativa in materia penale, è il principio di offensività. Le scelte di criminalizzazione devono, infatti, trovare obiettive ragioni giustificatrici nel contenuto di disvalore espresso da ogni singolo reato. Ciò, d'altro canto, impone di interrogarsi circa la perdurante attualità del rapporto di proporzione e la necessità di un equilibrio tra l'intervento legislativo a tutela di determinati beni giuridici e l'incidenza della sanzione penale sulla persona del destinatario.

L'analisi del principio di offensività quale presidio di garanzia e delimitazione dell'ambito della tutela penale apre, a sua volta, interrogativi circa l'ammissibilità di forme di tutela anticipata, e riguardo alla configurazione di reati di pericolo presunto o astratto, conducendo ad affrontare l'altrettanto cruciale tema della tipicità e della legalità della fattispecie penale.

Tali principi rappresentano, del resto, il punto di incontro tra la parte speciale e la parte generale. Infatti, le singole norme incriminatrici, nel tipizzare determinati accadimenti naturali, li riconducono allo schema generale della struttura del reato e dei suoi elementi costitutivi più o meno articolati, i quali costituiscono la sintesi tra la descrizione esterna del fatto e il suo intrinseco disvalore.

D'altra parte, come ricordato dallo stesso Autore, l'analisi di tali principi consente di fissare il punto di equilibrio tra esigenze di regolamentazione delle condotte lesive di determinati beni giuridici e necessario rispetto delle libertà fondamentali dei cittadini, anche nella declinazione rappresentata dalla proporzionalità della pena comminata.

Il volume si propone, dunque, di fornire all'interprete gli strumenti per una lettura delle disposizioni di parte speciale logicamente coerente e funzionale ai principi, alle regole e alle finalità contenute nella parte generale del Codice penale. Funzionale a tale scopo è l'adozione di una metodologia "dinamica", incentrata sull'esegesi delle singole previsioni specifiche e sulla verifica critica della loro piena compatibilità con le garanzie fondamentali del sistema.

In tale prospettiva, si affronta l'analisi di alcune fattispecie che sembrano fare emergere possibili tensioni tra esigenze di garanzia sottese alle scelte legislative contenute nella parte generale del Codice penale e opzioni di incriminazione dettate da esigenze più o meno fondate di intervento penale che nascono da particolari eventi che colpiscono l'opinione pubblica.

In particolare, con specifico riguardo ai profili della tipicità e della determinatezza, l'autore intercetta le problematiche sottese alla tendenza a ricondurre nell'ambito dello schema della fattispecie penale "fenomeni" piuttosto che specifici fatti criminosi (è il caso, ad esempio, del reato previsto dall'art. 416 *bis* c.p.). Per altro verso, ci si sofferma sui rischi sottesi all'anticipazione della soglia di punibilità agli atti preparatori o ai comportamenti prodromici dell'offesa, con conseguente rischio di soggettivazione della fattispecie a scapito dell'obiettività del fatto (si pensi ai reati in materia di terrorismo e di immigrazione).

Per quanto attiene, invece, alla piena operatività del principio di offensività, si osserva criticamente la valenza prevalentemente simbolica di alcune fattispecie, tese a configurare la previsione penale in funzione strumentale rispetto a sentimenti di insicurezza che serpeggiano nel corpo sociale.

Inoltre, si fa appello al principio di proporzionalità della pena laddove il ricorrente inasprimento sanzionatorio, sia in termini qualitativi (qui il riferimento in particolare è alla confisca) sia quantitativi, rischia di compromettere la coerenza complessiva del sistema.

Infine, si registra la tendenza a creare tanti "sottosistemi penali", ciascuno dotato di sue norme di corredo, che rischiano di minare la coerenza complessiva del sistema introducendo

## RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

elementi di specialità ed eccezionalità in tema di circostanze, giudizio di bilanciamento tra le stesse, individuazione del momento consumativo, sanzioni, prescrizione, cause di non punibilità, oltre che in ambito processuale e penitenziario,

Tale composito quadro consente, dunque, di mettere in luce una serie di criticità effettive o potenziali dell'attuale sistema di parte speciale e induce, in definitiva, a riflettere sull'effettiva operatività in concreto dei principi fondamentali in materia penale e delle regole sancite nella parte generale.

Il manuale è pensato per chiunque voglia approfondire la parte speciale del diritto penale con un metodo comparativo di tipo sistematico, con specifico riguardo agli aspiranti magistrati che, nell'ottica di affrontare le prove scritte e orali, vogliono inquadrare le singole fattispecie cogliendone caratteri comuni e differenziali, con lo sguardo sempre rivolto ai cardini dell'ordinamento penale. (*Francesca Vitarelli*)

**MAZZOLA R., *Comporre. Offesa e riconciliazione nell'ordinamento vendicatorio*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pp. 163.**

1178

A sorreggere l'analisi di Riccardo Mazzola è l'interrogativo sulla natura, si potrebbe dire sull'essenza concettuale, di quel fenomeno normativo che sotto il nome di composizione indica, pur nella pluralità di forme in cui si concretizza, una medesima tensione e uno stesso scopo: quello di ricomporre la frattura determinatasi tra due soggetti (all'occorrenza collettivi) allorché l'uno abbia in vario modo leso l'onore dell'altro. Indagine che rivela la propria *raison d'être* nel domandare quale tipo di obbligo giuridico corrisponda a quel debito (d'onore) che, per la natura dell'offesa recata, pare privo di corrispettivi economici. Che cosa si intende, dunque, con composizione? L'Autore fornisce due assi lungo i quali muovere a progressive specificazioni. Il primo permette di individuare nella composizione un atto — il “rito di riconciliazione” —; il secondo indica l'oggetto che di quest'atto costituirà il perno, in ultimo riconoscendosi, secondo un'espressione dell'antropologo Ignasi Terradas Saborit, nel “dono di riconciliazione”. Riferimento niente affatto estemporaneo, essendo invero il paradigma del “diritto vendicatorio” delineato da Terradas Saborit (2008) lo sfondo concettuale a partire dal quale poter raccogliere a unità, a concetto, le diverse esperienze giuridiche, sondate da Mazzola ricorrendo alla comparatistica e all'antropologia giuridica, ove trova espressione il fenomeno della composizione. Alla luce di tale paradigma il termine ‘vendetta’ — di cui è sovente egemone un'accezione negativa — riacquista pregnanza giuridica, indicando un istituto atto, a partire da una sentenza emessa da un terzo (giudice vendicatorio), a riconoscere un torto intercorso tra le parti, legittimando il soggetto offeso a vendicare nelle forme statuite il danno subito onde sanare il tessuto sociale. In questo scenario la vendetta è riconosciuta come “esito derivato”, autorizzato in via residuale rispetto alla composizione, del comune scopo di riconciliazione.

Delineatone lo scopo, lo statuto della composizione viene a precisarsi per via negativa, a partire dalla chiarificazione di ciò che la distingue dalla “compensazione”. Con questa si intende l'azione di bilanciare quantitativamente un determinato danno subito da un soggetto, azione — osserva l'Autore — che trova il suo apice nella *restitutio in integrum* e che, di converso, mostra il proprio “limite logico” in quel danno che è per sua natura irreversibile: la lesione arrecata a ciò che Mazzola definisce il “capitale vita” costituito dal sangue e dall'onore. La netta distinzione così tracciata tra restituzione e composizione permette all'Autore di porre in rilievo, a partire dal secondo capitolo, due specie differenti di debito. Alla condizione di alienabilità della merce corrisponde il debito “saldabile”, con relativo obbligo di ottemperamento; all'“impossibilità eidetica” di quantificazione del “capitale vita” corrisponde la condizione, paradossale, di un debito “che non può essere saldato”: il debito d'onore. Pure, sostiene Mazzola con un rilievo critico rispetto all'antropologo David Graeber, tale impossibilità non equivale all'assenza di un obbligo atto ad assolvere al debito d'onore. L'esistenza di un debito